



Comune di Baricella

Regolamento per la erogazione di benefici economici e contributi

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28 Novembre 2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27 Novembre 2023

Indice

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e soggetti beneficiari.....	2
Articolo 2 – Ambiti di applicazione.....	2
Articolo 3 – Norme e principi di riferimento.....	3
Articolo 4 – Tipologie delle attività e iniziative da supportare.....	3
Articolo 5 – Criteri per la concessione contributi.....	4
Articolo 6 – Concessione dei contributi ordinari e straordinari ed eccezionali.....	5
Articolo 7 – Domanda di contributo.....	5
Articolo 8 – Modalità di erogazione.....	6
Articolo 9 – Responsabilità.....	6
Articolo 10 – Norme finali.....	6

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e soggetti beneficiari

- 1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 s.s.m.m.i.i. i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di forme di sostegno quali:
 - contributi, agevolazioni e/o benefici a favore di:
 - a) associazioni ed enti pubblici o privati non aventi fini di lucro che siano iscritti agli appositi registri, che abbiano sede o che svolgano le loro attività o eventi nell'ambito o a favore del territorio comunale per la realizzazione di iniziative a carattere sociale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo o comunque rientranti negli ambiti previsti dal presente regolamento;
 - b) comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività o iniziativa sul territorio comunale quando i temi trattati rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e presentino contenuti che rivestano caratteristiche di particolare rilievo a valutazione della Giunta nel rispetto del presente regolamento;
 - c) altri soggetti con personalità giuridica che operino senza fini di lucro che abbiano sede o che svolgano la loro attività parzialmente o totalmente sul territorio comunale.
- 2) Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici e alle persone fisiche salvo, solo per queste ultime, quanto previsto all'art. 6 comma 3 del presente documento.
- 3) Non possono beneficiare di contributi i soggetti che abbiano pendenze dirette o indirette a qualsiasi titolo verso l'Amministrazione comunale.

Articolo 2 – Ambiti di applicazione

- 1) L'Amministrazione valuta la concessione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni per favorire la realizzazione di iniziative ed attività di interesse generale per il territorio di Baricella negli ambiti:
 - culturale, turistico, celebrativo;
 - educativo, formativo e/o ricreativo;
 - politiche giovanili;
 - salute del benessere psico fisico, ambito sportivo;
 - diritti umani, integrazione sociale e di promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
 - tutela e valorizzazione del territorio, dell'ambiente urbano;
 - sviluppo economico del territorio;
 - ovvero altri ambiti non riferibili nel dettaglio alle aree sopra specificate, ma individuati dalla Giunta con propria deliberazione motivata, in quanto portatori di un interesse generale e coerenti con le linee programmatiche dell'amministrazione.
- 2) Le norme del presente regolamento non si applicano fatte salve motivate eccezioni della Giunta:
 - a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;

- b) contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;
- c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
- e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali il Comune abbia presentato ed ottenuto la candidatura.

Articolo 3 – Norme e principi di riferimento

- 1) L'Amministrazione in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, allo Statuto Comunale, alle norme di legge in materia, ai regolamenti comunali, ed in specifico con questo documento in combinato disposto al "*Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali e della strumentazione in essi presente e per la concessione del patrocinio*", concede sovvenzioni, contributi in denaro e/o altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi di interesse generale, per parte di soggetti terzi no profit, che avvalorino direttamente o indirettamente il territorio baricellese negli ambiti sopra esplicitati.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
- 3) L'Amministrazione garantisce altresì il contemperamento dei principi summenzionati con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche. Non potrà per conseguenza essere erogata alcuna forma di sostegno fra quelle contemplate dal presente regolamento a soggetti che versino, a qualsiasi titolo, in una situazione debitoria nei confronti dell'Ente sino alla volontaria completa estinzione del debito.

Articolo 4 – Tipologie delle attività e iniziative da supportare

- 1) Le forme di sostegno trattate nel presente regolamento non sono un atto dovuto per l'amministrazione comunale ma sono il frutto di una valutazione degli ambiti, dei criteri e delle finalità connesse alla tipologia degli interventi o attività, oltre alla ponderazione delle possibilità finanziarie dell'ente:
 - a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinarie svolte dal soggetto richiedente legate ad attività e/o eventi ricorrenti di interesse generale e valore per la comunità.
 - b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere non ricorrente, organizzati in tutto o in parte sul territorio comunale giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo e interesse generale.
 - c) **Contributi eccezionali:** somme di denaro erogate a sostegno di interventi per eventi a carattere generale ed eccezionale, imprevisti e/o imprevedibili, da valutarsi e debitamente motivarsi nel rispetto della normativa vigente.

- d) ***Vantaggi economici, agevolazioni:*** vantaggi, diversi dall'erogazione in denaro di un contributo, che trovano oggi disciplina nel vigente *“Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali e della strumentazione in essi presente e per la concessione del patrocinio”*.
- 2) Il Comune può inoltre sostenere progetti e iniziative attinenti gli ambiti di cui all'articolo 1 del presente regolamento anche attraverso servizi e altre fattispecie di agevolazioni (a titolo di mero esempio: la vigilanza con utilizzo della polizia locale). La relativa concessione avviene, fatto salvo quanto eventualmente già previsto da specifici Regolamenti comunali, previa valutazione e determinazione della Giunta.
- 3) Sul patrocinio e altri vantaggi economici per quanto non disciplinato dal presente articolato trova piena applicazione il regolamento del comune di Baricella che tratta la concessione in uso dei locali comunali, della strumentazione in essi presente e la concessione del patrocinio. Il Patrocinio esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine del Comune.
- 4) Il soggetto proponente l'iniziativa che ha ottenuto la concessione del patrocinio/ contributo ha l'obbligo di inserire nei manifesti, volantini e altro materiale cartaceo o digitale la seguente dicitura *“con il patrocinio/contributo del Comune di Baricella”* a fianco al logo comunale. Al mancato adeguamento consegue la decadenza del riconoscimento del patrocinio o contributo con obbligo di ritiro del materiale pubblicitario eventualmente già diffuso.

Articolo 5 – Criteri per la concessione contributi

L'Amministrazione comunale nella concessione del contributo si uniforma alle disposizioni del presente regolamento anche ponderando i seguenti criteri in base agli ambiti di riferimento:

- *livello di coinvolgimento della comunità e/o riverberi di valore a favore di particolari categorie con attenzione a quelle più fragili e/o svantaggiate;*
- *coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;*
- *livello di opportunità di sviluppo economico per il territorio;*
- *originalità e livello di promozione del benessere psico fisico per i cittadini baricellesi e/o arricchimento culturale/ricreativo per la comunità;*
- *originalità e livello di promozione culturale, turistico, celebrativo delle attività o iniziative;*
- *originalità e livello educativo formativo delle proposte per cui si chiede un contributo con particolare interesse alle politiche giovanili;*
- *livello di valorizzazione dell'ambiente urbano;*
- *livello di promozione dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria anche per una crescente integrazione tra culture diverse;*
- *qualità progettuale e l'ambito di concreta operatività ed interesse collettivo;*
- *quantità e qualità del lavoro svolto o da svolgersi da parte del soggetto richiedente per l'attività programmata;*
- *adesione ad attività di coordinamento locale finalizzato ad una progettazione condivisa delle iniziative;*
- *gratuità o meno delle attività programmate.*

Articolo 6 – Concessione dei contributi ordinari e straordinari ed eccezionali

- 1) La Giunta nell'ambito delle disponibilità e compatibilità di bilancio, delibera l'approvazione di apposito bando per la concessione di contributi ordinari; all'interno del bando è prevista la priorità nell'assegnazione ai soggetti iscritti nell'apposito Albo delle Associazioni di cui al *“REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.”*. La Giunta può altresì

valutare singole domande presentate all'ente per specifiche attività-iniziative per l'erogazione di contributi a natura straordinaria.

- 2) La rispondenza agli ambiti e la valutazione dei criteri previsti dal presente regolamento saranno riportati sinteticamente nella deliberazione relativa alla concessione del sostegno. È facoltà dell'amministrazione non ammettere a contributo spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa opera o attività di interesse generale.
- 3) I contributi e/o vantaggi economici di cui ai commi precedenti possono essere previsti anche nell'ambito di convenzioni: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati. Questa tipologia di atti possono essere anche di durata superiore all'anno in relazione alla natura delle attività e rinnovabili esclusivamente con atto espresso.
- 4) La Giunta, con provvedimento motivato, al di fuori della disciplina ivi prevista per i contributi ordinari e straordinari, può a fronte di eventi a carattere generale ed eccezionale imprevisi e/o imprevedibili, valutare l'erogazione di contributi eccezionali.

Articolo 7 – Domanda di contributo

- 1) Le associazioni e gli altri soggetti e enti pubblici e privati che intendono ottenere un contributo devono presentare formale domanda con l'apposita modulistica completa di tutta la documentazione ivi prevista e con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - *anagrafica del legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;*
 - *descrizione dell'attività - dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune, fornendo ogni elemento utile all'esame della domanda stessa;*
 - *dettagliato preventivo di spesa;*
 - *attestazione dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni previsto dal relativo bando/avviso/delibera di Giunta;*
 - *quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune;*
 - *requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;*
 - *dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private;*
 - *impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 2 (due) mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa;*
 - *attestazione che indichi l'applicabilità o meno delle ritenute fiscali;*
 - *ogni altro elemento o requisito previsto dall'eventuale avviso bando modulo sottoposto dall'amministrazione.*
- 2) La domanda sottoscritta dal rappresentante legale deve essere inoltrata al protocollo comunale.
- 3) Il Servizio competente verifica la completezza della documentazione presentata. Laddove la documentazione risulti incompleta, si procede a richiederne l'integrazione entro un termine perentorio, trascorso il quale la richiesta si intende archiviata.

Articolo 8 – Modalità di erogazione

- 1) L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione dettagliata del rendiconto, salvo che la natura stessa del contributo determini l'erogazione preventiva. In tale caso

l'erogazione sarà supportata da una dettagliata motivazione e verrà comunque rendicontata a consuntivo.

- 2) Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di uno o più acconti, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio e alla relativa integrazione con le attività istituzionali dell'Amministrazione.
- 3) Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale.
- 4) In assenza di rendicontazione nei termini sopra previsti, previa diffida ad adempiere, il responsabile del settore competente in materia, dispone la revoca del contributo e il recupero totale o parziale della somma eventualmente versata. Qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano invece realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme su valutazione della giunta potrà essere disposta la revoca o la riduzione del contributo concesso.

Articolo 9 – Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione della quale rispondono i proponenti e gli organizzatori.

Articolo 10 – Norme finali

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti o parti di esse, vigenti, in contrasto o incompatibili con quelle del presente documento.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
- 3) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia con particolare riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e al diritto di accesso.